



---

*Documento di seduta*

---

**A8-0055/2019**

30.1.2019

## **RELAZIONE**

sull'attuazione delle disposizioni giuridiche e della dichiarazione congiunta a garanzia del controllo parlamentare sulle agenzie decentrate (2018/2114(INI))

Commissione per gli affari costituzionali

Relatore: György Schöpflin

## INDICE

	<b>Pagina</b>
MOTIVAZIONE – SINTESI DEI FATTI E DELLE COSTATAZIONI .....	3
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	17
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI .....	24
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI.....	28
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI .....	33
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE.....	37
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI .....	42
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	46
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	47

## MOTIVAZIONE – SINTESI DEI FATTI E DELLE COSTATAZIONI

### Procedura e fonti

La stesura della presente relazione d'attuazione è stata autorizzata dalla Conferenza dei presidenti il 31 maggio 2018. La relazione mira a esaminare e valutare le modalità con cui sono stati attuati i meccanismi istituzionali atti ad assicurare il controllo democratico sulle agenzie decentrate.

Nella preparazione della presente relazione di attuazione il relatore ha raccolto informazioni e si è basato, tra l'altro, sulle seguenti fonti:

- riunioni tecniche con la Commissione e la rete delle agenzie dell'UE;
- lo studio della prof.ssa Ellen Vos intitolato "EU agencies, Common Approach and Parliamentary Scrutiny" (Agenzie UE, orientamenti comuni e controllo parlamentare)<sup>1</sup>, presentato alla commissione per gli affari costituzionali il 27 novembre 2018;
- risposte al questionario inviato alle segreterie delle commissioni ai fini della stesura della presente relazione;
- uno scambio di opinioni con la Commissione e tre commissioni per parere (BUDG, ECON, ENVI) durante la riunione della commissione per gli affari costituzionali del 22 ottobre;
- una missione di informazione presso l'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) di Vienna;
- una missione di informazione presso l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) di Budapest e presso l'Agenzia del GNSS europeo (GSA) di Praga.

### Risultati della ricerca

#### *Disposizioni dei trattati sulle agenzie*

Nei trattati non vi è una definizione di agenzie decentrate. Sulla sua pagina web dedicata alle agenzie e ad altri organi dell'UE<sup>2</sup>, la Commissione descrive le agenzie dell'UE come "organi diversi dalle istituzioni europee – sono infatti entità giuridiche separate, istituite per eseguire compiti specifici in base al diritto dell'UE" ed effettua una distinzione tra le agenzie decentrate, le agenzie per la politica di sicurezza e di difesa comune, le agenzie esecutive, agenzie e organi EURATOM e altri organismi.

Secondo la Commissione le agenzie decentrate "contribuiscono all'attuazione delle politiche dell'UE e rafforzano la cooperazione tra l'UE e i governi nazionali, riunendo le competenze tecniche e specialistiche disponibili a livello nazionale e delle istituzioni europee. Le agenzie decentrate vengono istituite per un periodo indeterminato e hanno sede in vari paesi dell'UE". Sulla sua pagina, la Commissione elenca 33 agenzie decentrate<sup>3</sup>. Con la proposta di una

---

<sup>1</sup> [Link allo studio](#)

<sup>2</sup> [https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies\\_it](https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies_it)

<sup>3</sup> Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT), Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), Agenzia dell'Unione europea

nuova Autorità europea del lavoro (ELA)<sup>1</sup> il numero totale giunge a 34.

Nel suo studio la professoressa Vos descrive le agenzie decentrate come organismi disciplinati dal diritto pubblico europeo separati a livello istituzionale dalle istituzioni dell'UE, con personalità giuridica propria, con un certo grado di autonomia amministrativa e finanziaria e con compiti chiaramente specificati. Elenca 36 agenzie decentrate<sup>2</sup> (37 se si conta l'ELA) e nel suo elenco include anche la Procura europea (EPPO), l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (APPF) e il comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB). Rileva che, sotto una prospettiva funzionale, le agenzie possono essere classificate in base ai sei principali compiti ad esse affidati<sup>3</sup>:

- (1) competenze scientifiche/tecniche (AESAs, EASO, ECHA, AEA ed EMA);
- (2) informazione e cooperazione (BEREC, CEDEFOP, CEPOL, EASO, ECDC, AEA, EFCA, EIGE, EIOPA, ELA, OEDT, EMSA, ENISA, ERA, ETF, EU-OSHA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA e GSA);
- (3) prestazione di servizi (registrazione e certificazione) (APPF, UCVV, AESA, ECHA ed EUIPO);
- (4) vigilanza, ispezione e attuazione (ACER, ABE, EDPB, EFCA, EIOPA, ELA, EMSA, ERA, ESMA ed SRB);
- (5) facilitazione e sostegno, nonché (6) esecuzione dei programmi dell'UE (CdT, EASO, EFCA, EPPO, eu-LISA, Eurojust, Europol, FRONTEX).

Alcune agenzie svolgono numerose funzioni tra quelle indicate (AESAs, EASO, ECHA, AEA, EFCA, EIOPA, ELA EMSA, ERA, Eurojust e Europol). Alcune agenzie possono adottare atti giuridicamente vincolanti nell'esecuzione delle loro funzioni (ACER, APPF, UCVV, AESA,

---

per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESAs), Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), Autorità bancaria europea (ABE), Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Agenzia europea dell'ambiente (AEA), Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA), Agenzia europea per i medicinali (EMA), Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA), Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), Fondazione europea per la formazione professionale (ETF), Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), Eurojust, Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), Agenzia del GNSS europeo (GSA) e Comitato di risoluzione unico (SRB).

Si noti che l'EASO figura sulla carta geografica ma non è inclusa nell'elenco della suddetta pagina.

<sup>1</sup> COM(2018)0131 final.

<sup>2</sup> La Rete delle agenzie dell'UE conta 37 agenzie decentrate e 8 imprese comuni situate in 23 Stati membri.

<sup>3</sup> Pagine 15 e 16 e allegato 1 dello studio, riordinati nella presente relazione; alcune agenzie eseguono compiti che rientrano in più di una categoria.

ABE, ECHA, EIOPA, EPPO, ERA, ESMA, EUIPO, Eurojust ed SRB)<sup>1</sup>.

Ne consegue che vi potrebbe non essere un unico modello per una chiara classificazione delle agenzie. Inoltre, pare difficile anche effettuare una netta distinzione tra il tipo o la tipologia delle agenzie<sup>2</sup>.

Nonostante la mancanza di una definizione generale di agenzie, in quanto organismi dell'Unione esse devono rispettare il principio di attribuzione di poteri (articolo 5 TUE). Le agenzie sono esplicitamente menzionate in diversi articoli dei trattati, ad es. all'articolo 9 TUE (cittadinanza), all'articolo 15 TFUE (principio di trasparenza), all'articolo 16 TFUE (protezione dei dati), all'articolo 71 TFUE (sicurezza interna), agli articoli 123, 124, 127, 130 e 282 TFUE (misure finanziarie e indipendenza della BCE), all'articolo 228 TFUE (Mediatore europeo), agli articoli 263 TFUE (controllo di legittimità sugli atti legislativi), 265 TFUE (astensione dal pronunciarsi), all'articolo 267 TFUE (pronunce pregiudiziali), all'articolo 277 TFUE (inapplicabilità degli atti), all'articolo 287 TFUE (Corte dei conti europea), all'articolo 298 TFUE (amministrazione europea), all'articolo 325 TFUE (lotta contro la frode), nonché in alcuni protocolli a tali trattati e nella Carta dei diritti fondamentali (articolo 41 sul diritto ad una buona amministrazione, articolo 42 sul diritto d'accesso ai documenti, articolo 43 sul Mediatore europeo, articolo 51 sull'ambito di applicazione della Carta e articolo 52 sulla portata e interpretazione dei diritti e dei principi). Pertanto le agenzie, come le istituzioni e gli altri organi dell'UE, devono difendere i valori e i principi dell'Unione e i loro atti sono soggetti a revisione giudiziaria e ad altri meccanismi di responsabilità previsti dai trattati.

Nei trattati non vi è una base giuridica esplicita per la creazione delle agenzie. Esse sono state istituite sulla base dell'attuale articolo 352 TFUE o del pertinente articolo del trattato relativo al settore politico interessato<sup>3</sup>. Inoltre, per quanto riguarda la questione di quali poteri possono essere delegati alle agenzie, nella causa ESMA (anche conosciuta come "Meroni 2.0")<sup>4</sup> la Corte di giustizia è stata chiamata a deliberare se gli autori del trattato FUE avessero inteso stabilire, agli articoli 290 e 291 TFUE, un quadro normativo unico che consentisse di attribuire esclusivamente alla Commissione taluni poteri delegati ed esecutivi oppure se il legislatore dell'Unione potesse prevedere ulteriori sistemi di delega di poteri siffatti a organi o a organismi dell'Unione. Al riguardo la Corte ha osservato che "pur essendo vero che i trattati non contengono alcuna disposizione che consenta di attribuire competenze a un organo o a un organismo dell'Unione, resta tuttavia il fatto che molte disposizioni del Trattato FUE presuppongono l'esistenza di una siffatta possibilità". Essa ha dichiarato che il potere

---

<sup>1</sup> Cfr. allegato 1 dello studio.

<sup>2</sup> Ad esempio, la GSA, ritenuta un'agenzia decentrata, è stata preceduta dall'impresa comune Galileo, istituita nel maggio 2002 dalla Comunità europea e dall'Agenzia spaziale europea al fine di gestire la fase di sviluppo del programma Galileo, e parte del bilancio della GSA e i relativi compiti sembrano rientrare piuttosto nel mandato di un'agenzia esecutiva. La commissione ITRE ha rilevato che vi è una nuova proposta relativa a un centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e a una rete di centri nazionali di coordinamento, annunciata durante il discorso sullo stato dell'Unione del 2018, che non rientra in modo chiaro nella struttura consolidata delle agenzie decentrate, delle agenzie esecutive e delle imprese comuni, ma presenta elementi delle tre. L'agenzia BEREC è un altro esempio di agenzia con struttura duale. CEPOL riceve parte della sua dotazione finanziaria relativa ai compiti descritti nel suo mandato tramite la partecipazione a inviti a presentare proposte nell'ambito della parte operativa del bilancio dell'Unione.

<sup>3</sup> Cfr. allegato 2 dello studio. Oltre all'articolo 352 TFUE, anche l'articolo 114 TFUE è stato utilizzato di frequente.

<sup>4</sup> Causa C-270/12, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, GU C 273 dell'8.9.2012, pag. 3.

dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di adottare provvedimenti di emergenza sui mercati finanziari degli Stati membri al fine di regolamentare o vietare vendite allo scoperto è compatibile con il diritto dell'UE. La Corte ha affermato che l'esercizio di tale potere, disciplinato da vari criteri e condizioni che delimitano il campo di azione dell'autorità, non viola il regime di delega dei poteri previsto dal trattato FUE<sup>1</sup>.

### La dichiarazione congiunta e l'orientamento comune del 2012

La dichiarazione congiunta e l'orientamento comune del 2012<sup>2</sup> sono il risultato del lavoro del gruppo interistituzionale riguardante le agenzie di regolazione istituito dalla Commissione, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dopo che una proposta, del 2005, della Commissione su un accordo interistituzionale relativo alle agenzie di regolazione<sup>3</sup> non aveva ricevuto il sostegno necessario da parte del Consiglio e del Parlamento. Le commissioni BUDG e CONT erano rappresentate in seno al suddetto gruppo di lavoro. Sebbene la dichiarazione congiunta e l'orientamento comune non siano giuridicamente vincolanti, le istituzioni si sono impegnate a tenere conto dell'orientamento comune nelle loro decisioni relative alle agenzie decentrate, pur con la riserva di un'analisi caso per caso. L'orientamento comune comprende disposizioni sull'istituzione (tra cui l'obbligo di valutazioni d'impatto) e la chiusura delle agenzie (clausola di durata massima o di revisione, possibili fusioni), la sede delle agenzie (criteri) e il ruolo del paese ospitante (accordi di sede), la struttura e la governance delle agenzie (disposizioni sui consigli di amministrazione, sui direttori esecutivi e su altri organi interni), il funzionamento delle agenzie (protezione dei dati, relazioni internazionali, comunicazione, condivisione di servizi), la programmazione delle attività e delle risorse (programmi di lavoro annuali e pluriennali, risorse umane, bilancio) e la responsabilità e i controlli (disposizioni riguardanti, tra l'altro, relazione annuale di attività, audit e discarico, un sistema di allerta/allarme, valutazione, trasparenza e relazioni con le parti interessate).

Come seguito diretto dato all'adozione della dichiarazione congiunta e dell'orientamento comune, il 19 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una tabella di marcia relativa al seguito da dare all'orientamento comune, contenente iniziative che dovevano essere avviate dalla Commissione, dalle agenzie, dal Consiglio, dagli Stati membri e dal Parlamento europeo. Le relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione dell'orientamento comune sono state presentate dalla Commissione il 10 dicembre 2013 e il 24 aprile 2015. La Commissione ha inoltre adottato orientamenti con disposizioni standardizzate per gli accordi di sede, un manuale di comunicazione e orientamenti sulla prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse nelle agenzie decentrate dell'UE<sup>4</sup>. Nella relazione sui progressi del 2015, relativamente ai negoziati interistituzionali allora in corso sulla revisione degli atti istitutivi di alcune agenzie, la Commissione ha dichiarato di deplorare la mancanza di un impegno politico atto a garantire il rispetto dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE, in particolare per quanto riguarda il ruolo o la composizione delle strutture di gestione delle agenzie. Le relazioni della Commissione sui progressi compiuti sono piuttosto sintetiche e non trattano della questione del controllo parlamentare sulle agenzie.

---

<sup>1</sup> Cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, COMUNICATO STAMPA n. 7/14 Lussemburgo, 22 gennaio 2014 Sentenza nella causa C-270/12 Regno Unito/Parlamento e Consiglio.

<sup>2</sup> [https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint\\_statement\\_and\\_common\\_approach\\_2012\\_it.pdf](https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_it.pdf)

<sup>3</sup> COM(2005)059.

<sup>4</sup> [https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/overhaul\\_it](https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/overhaul_it)

L'analisi della professoressa Vos riguardo alla pertinenza dell'orientamento comune negli atti istitutivi delle agenzie presenta un'immagine mista sulla conformità dei regolamenti delle agenzie rispetto all'orientamento comune<sup>1</sup>. Ella osserva che, se per quanto riguarda la procedura di bilancio e le relazioni annuali il grado di conformità è piuttosto elevato, la composizione del consiglio di amministrazione e la nomina del direttore esecutivo sembrano dipendere fortemente dai compiti dell'agenzia. Ritiene inoltre che la conformità rappresenti un elemento particolarmente problematico per i programmi di lavoro delle agenzie in cui il requisito che stabilisce che il Parlamento debba essere consultato in merito al programma pluriennale, non viene generalmente rispettato. Osserva inoltre che il grado di conformità è quasi identico tra i regolamenti adottati prima dell'orientamento comune e quelli adottati o rivisti dopo l'adozione di tale orientamento.

L'orientamento comune è stato oggetto di controlli più serrati da parte del Parlamento alla luce delle proposte della Commissione sul trasferimento di due agenzie con sede nel Regno Unito<sup>2</sup>. Il Parlamento ha osservato che non si era tenuto debito conto del suo ruolo di colegislatore, non essendo esso stato coinvolto nella procedura di selezione delle nuove sedi delle agenzie. Il Parlamento europeo ha inoltre rammentato che "l'orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate, firmata nel 2012, non è giuridicamente vincolante, come indicato nella dichiarazione stessa, ed è stato convenuto lasciando impregiudicati i poteri legislativi delle istituzioni". Pertanto, il Parlamento europeo ha insistito "affinché la procedura seguita per selezionare una nuova sede per le agenzie sia rivista e non sia più utilizzata in questa forma in futuro"<sup>3</sup>.

Il Consiglio ha dichiarato al riguardo che "prende atto della richiesta del PE di rivedere quanto prima la dichiarazione congiunta e l'orientamento comune sulle agenzie decentrate, del 2012. In primo luogo, invita la Commissione a fornire entro aprile 2019 un'analisi approfondita dell'attuazione dell'orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta per quanto riguarda la sede delle agenzie decentrate. Tale analisi servirà da base per valutare la strada da seguire per avviare il processo di tale revisione."

#### Controllo del Parlamento sulle agenzie decentrate

Il Parlamento può controllare le agenzie decentrate in diversi modi:

- in quanto ramo dell'autorità di bilancio, nella sua attività decisionale riguardo ai contributi del bilancio dell'UE alle agenzie;
- come autorità di discarico;
- tramite la designazione dei membri del consiglio di amministrazione delle agenzie;
- tramite la procedura di nomina (o revoca) del direttore esecutivo;
- tramite attività di consultazione sui programmi di lavoro;
- tramite la presentazione delle relazioni annuali;
- in altri modi (visite delle delegazioni, gruppi o persone di contatto, scambio di

---

<sup>1</sup> Cfr. capitolo 12 dello studio.

<sup>2</sup> COM(2017)0735 e COM(2017)0734.

<sup>3</sup> Cfr. dichiarazione del Parlamento europeo allegata alla sua risoluzione legislativa del 25 ottobre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'agenzia europea per i medicinali (P8\_TA(2018)0427).

opinioni, audizioni, briefing, messa a disposizione di competenze).

Nel suo studio, la professoressa Vos analizza le disposizioni alla base dei regolamenti istitutivi delle agenzie con riguardo ai meccanismi di controllo parlamentare<sup>1</sup>:

- riguardo alla partecipazione del Parlamento ai consigli di amministrazione<sup>2</sup>, osserva che in tre agenzie vi sono rappresentanti del PE (EMA, EUIPO e GSA), mentre in 7 altre agenzie (ECHA, AEA, EFSA, OEDT, ETF, ACER ed ECDC), vi sono membri designati dal Parlamento europeo (esperti e parti interessate); nella maggioranza dei casi, tuttavia, non vi sono membri designati dal Parlamento europeo.
- relativamente alla nomina dei direttori esecutivi<sup>3</sup>, osserva che è necessaria la conferma del Parlamento per le tre autorità di vigilanza che rientrano nel mandato della commissione ECON (ABE, EIOPA ed ESMA), che in 15 casi il candidato è invitato al PE (BEREC, AESA, EASO, ECDC, ECHA, EFSA, EIGE, EMA, OEDT, ENISA, ETF, FRA, Frontex ed eu-LISA), mentre in 6 casi il candidato può essere invitato. In 11 casi non vi è alcun coinvolgimento del Parlamento europeo;
- riguardo ai programmi di lavoro<sup>4</sup>, il Parlamento è consultato in merito ai programmi di lavoro pluriennali di 8 agenzie (CEPOL, AESA, ERA, Europol, FRA, FRONTEX, GSA ed EUIPO) ed è informato sui programmi di lavoro pluriennali di 6 agenzie (ABE, ECHA, EIOPA, ELA, OEDT ed ESMA); pur non essendo coinvolto nel loro programma di lavoro pluriennale, il Parlamento è consultato sui programmi di lavoro annuali di 2 agenzie (ENISA ed Eurofound) e informato sui programmi di lavoro annuali di 9 agenzie (ACER, BEREC, EASO, EFCA, EFSA, EMA, EMSA, eu-LISA ed SRB); il PE non è in alcun modo coinvolto nei programmi di lavoro di 8 agenzie (CdT, Cedefop, ECDC, AEA, EIGE, EU-OSHA, EPPO ed ETF) e non vi sono disposizioni relative ai programmi di lavoro di due agenzie (UCVV ed Eurojust);
- i mandati di tutte le agenzie prevedono la presentazione di una relazione annuale di attività al Parlamento europeo, alla Corte dei conti, al Consiglio e alla Commissione. I direttori esecutivi di due agenzie sono tenuti a presentare le relazioni annuali al Parlamento europeo o alle sue commissioni competenti;
- in tre casi è previsto il discarico da parte di organi interni (si tratta delle agenzie interamente autofinanziate EUIPO, SRB e UCVV)<sup>5</sup>

Il controllo parlamentare in seno al Parlamento europeo è svolto in particolare a livello delle commissioni parlamentari, sia quelle specializzate nel settore strategico dell'agenzia interessata sia le commissioni BUDG e CONT, che si occupano di tutte le agenzie nella misura in cui esse sono finanziate dal bilancio dell'UE e soggette alla procedura di

---

<sup>1</sup> Cfr. capitolo 11, pagina 41 e in seguito allegato 5.

<sup>2</sup> L'orientamento comune (paragrafo 10) stabilisce che, oltre a un rappresentante di ciascuno Stato membro e due rappresentanti della Commissione, se del caso, vi possono essere membri aggiuntivi designati dal Parlamento europeo e rappresentanti delle parti interessate.

<sup>3</sup> L'orientamento comune non prevede alcun ruolo per il Parlamento europeo in quest'ambito. Tuttavia, l'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento e la Commissione prevede che i designati per il posto di direttore esecutivo si presentino per audizione presso una commissione parlamentare.

<sup>4</sup> L'orientamento comune prevede che il Parlamento sia consultato riguardo ai programmi di lavoro pluriennali e informato sul programma di lavoro annuale.

<sup>5</sup> L'orientamento comune (punto 58) prevede che per le agenzie interamente autofinanziate, nonostante esse non siano soggette a una procedura di discarico ai sensi del TFUE, si dovrebbero esplorare soluzioni al riguardo, ad es. che le agenzie in questione presentino una relazione annuale al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e tengano conto delle loro raccomandazioni.



discarico.

Il relatore ha inviato un questionario alle segreterie delle commissioni comprendente i seguenti quesiti:

- (1) in che modo le commissioni erano state coinvolte in ambito legislativo (compiti, competenze, attività, obiettivi, strutture, meccanismi di responsabilità, trasferimento) e nelle procedure di bilancio e di discarico durante la presente legislatura e in che modo avevano esercitato il controllo politico sulle agenzie decentrate;
- (2) in che modo avevano tenuto conto della dichiarazione congiunta e dell'orientamento comune del 2012 in tali attività (valutazioni d'impatto, clausole di revisione o di caducità, sedi delle agenzie, struttura e governance delle agenzie – cioè consigli di amministrazione, direttori esecutivi, comitati scientifici o altri organi –, funzionamento delle agenzie – cioè servizi della Commissione, accorpamento delle agenzie, condivisione di servizi tra agenzie, trattamento di informazioni classificate, relazioni internazionali, comunicazione – programmazione delle attività, risorse delle agenzie e procedure ad esse collegate e responsabilità e controlli – cioè relazione annuale, audit e valutazioni – nonché trasparenza e relazioni con le parti interessate);
- (3) (decisioni strategiche) se, in considerazione del lavoro delle agenzie, le commissioni esaminano gli intenti dei decisori politici e se essi sono adeguatamente attuati;
- (4) (risultati) se nel mandato delle commissioni rientra la valutazione del lavoro delle agenzie alla luce dei presunti risultati;
- (5) (complessità) se le commissioni prendono in considerazione sovrapposizioni o carenze nel lavoro delle agenzie e se vi sono casi in cui le commissioni ritengono che le agenzie siano andate oltre il proprio mandato o non l'abbiano espletato in misura sufficiente.

Al momento dell'elaborazione della relazione, le segreterie hanno ricevuto risposte dalla commissione per i bilanci (BUDG), dalla commissione per il controllo dei bilanci (CONT), dalla commissione per i problemi economici e monetari (ECON), dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI), dalla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE), dalla commissione per i trasporti e il turismo (TRAN), dalla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI), dalla commissione per la cultura e l'istruzione (CULT) e dalla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (FEMM), mentre la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) (il cui mandato riguarda il numero più elevato di agenzie) ha indicato che intendeva finalizzare le sue risposte a breve.

BUDG ha indicato che:

- (1) ha presentato pareri sulle procedure legislative riguardanti i regolamenti istitutivi di diverse agenzie (ABE, EIOPA, ESMA, ENISA, ACER, EU-OSHA, Eurofound, Cedefop, EASO e CEPOL) ed esaminato tutti gli aspetti dei regolamenti; le agenzie sono inoltre oggetto di discussione durante i triloghi di bilancio, ove del caso (punto 31 dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio); BUDG era la commissione competente che ha rappresentato il Parlamento in seno al gruppo di lavoro interistituzionale di dicembre sulle risorse delle agenzie decentrate e che ha dato seguito alle sue conclusioni; BUDG e CONT sono le commissioni competenti per seguire la revisione del regolamento finanziario quadro collegata alla revisione del

regolamento finanziario che si è tenuta quest'anno; BUDG è la commissione competente per le procedure di bilancio annuali relative a tutte le agenzie decentrate dell'UE; Jens Geier (S&D) è il relatore permanente della commissione BUDG per le agenzie dell'UE; BUDG procede a scambi di informazioni regolari con la rete delle agenzie dell'UE e con le singole agenzie dell'Unione nel quadro della procedura annuale di bilancio e richiede loro briefing nell'ambito di tale procedura. BUDG invita su base annuale la rete delle agenzie dell'UE a discutere gli aspetti relativi alle agenzie del progetto di bilancio, prima della scadenza degli emendamenti di bilancio;

- (2) la commissione ha esaminato vari aspetti della dichiarazione congiunta e dell'orientamento comune nel contesto dei pareri e delle procedure annuali di bilancio, tranne quelli rientranti nelle competenze delle commissioni specializzate, quali programmi di lavoro e relazioni annuali di singole agenzie; ha richiesto uno studio [sulle potenziali entrate derivanti dall'aumento delle tariffe applicate dalle agenzie dell'UE](#) e su sua richiesta (e su richiesta di CONT) il dipartimento tematico D ha organizzato un [seminario sulla vigilanza e risorse delle agenzie parzialmente e interamente autofinanziate](#) il 4 maggio 2017;
- (3) ha inoltre risposto positivamente ai tre quesiti relativi a decisioni strategiche, risultati e complessità.

CONT ha risposto che:

- (1) ha elaborato un parere sotto forma di emendamenti (articolo 53, paragrafo 4) sul trasferimento della sede dell'Agenzia europea per i medicinali; ha partecipato al gruppo di lavoro interistituzionale sulle risorse delle agenzie decentrate e alla revisione del regolamento finanziario quadro; ha elaborato una relazione su ogni agenzia decentrata e una relazione orizzontale nel contesto della procedura di discarico. Nel contesto della procedura di discarico, CONT organizza ogni anno un'audizione con da 4 a 6 direttori esecutivi a dicembre/gennaio in cui esamina anche le relazioni annuali di attività; la commissione CONT tuttavia non organizza audizioni prima della loro nomina; ha organizzato missioni presso Europol e presso l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia;
- (2) si occupa di vari aspetti dell'orientamento comune nelle sue relazioni di discarico, tra cui, ove del caso, fissazione di tariffe e semplificazione. Come BUDG, non esamina questioni che rientrano nel mandato delle commissioni specializzate, quali i programmi di lavoro;
- (3) ha inoltre risposto di ritenere i tre quesiti su decisioni strategiche, risultati e complessità come parte della procedura annuale di bilancio.

ECON ha indicato che:

- (1) partecipa al riesame in corso delle autorità europee di vigilanza (ABE, EIOPA ed ESMA) e si occupa di un'intera serie di direttive e regolamenti connessi per tali agenzie; è stato raggiunto un accordo tra il Parlamento europeo e il comitato di risoluzione unico sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti al comitato di risoluzione unico nel quadro del meccanismo di risoluzione unico; ECON ha approvato una relazione sulla proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'Autorità bancaria europea; la commissione ECON elabora pareri annuali sul progetto di bilancio

generale e di scarico (ABE, EIOPA ed ESMA); per quanto riguarda i poteri di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e/o di altri organi delle agenzie, ha elaborato una relazione sulla proposta della Commissione per la nomina di un membro del comitato di risoluzione unico e ha espresso il proprio parere sul proseguimento del mandato dei presidenti delle tre autorità di vigilanza, dopo averli ascoltati; effettua uno scambio di opinioni congiunto annuale con i presidenti di ABE, EIOPA, ESMA e SRB sui programmi di lavoro e sulle relazioni annuali; ha continui scambi di opinioni con le agenzie e utilizza costantemente il loro contributo; chiede regolarmente briefing o pareri; tiene specifiche sessioni di esame in seno alle commissioni finalizzate a scambi di opinioni in sede di commissione e vi sono contatti periodici tra le autorità europee di vigilanza e i relatori/relatori ombra per i diversi fascicoli;

- (2) ha tenuto conto delle disposizioni dell'orientamento comune nella sua relazione sulla proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'Autorità bancaria europea (esaminando gli accordi relativi alla sede e i vari aspetti collegati al funzionamento delle agenzie); esamina le disposizioni sulla struttura delle agenzie e sulla programmazione delle loro attività nel contesto dell'attuale riesame delle autorità europee di vigilanza (ABE, EIOPA ed ESMA); monitora l'accordo tra il Parlamento europeo e il comitato di risoluzione unico sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti al comitato di risoluzione unico nel quadro del meccanismo di risoluzione unico;
- (3) tutti i progetti di norme tecniche di regolamentazione e di norme tecniche di attuazione sono inviati ai membri della commissione ECON; durante le riunioni della commissione ECON sono discussi temi selezionati nel contesto delle sessioni di esame;
- (4) ECON non valuta il lavoro delle agenzie che rientrano nelle sue competenze alla luce dei presunti risultati;
- (5) vi sono pareri divergenti sul fatto che l'EIOPA vada o meno oltre il proprio mandato e sul fatto che l'ESMA e l'ABE adempiano interamente o meno al proprio mandato.

ENVI indica che:

- (1) ha partecipato alle procedure legislative relative al regolamento istitutivo dell'EMA e alle proposte riguardanti compiti supplementari per l'ECHA (richiedenti fondi aggiuntivi), l'AEA e l'EFSA; ha elaborato una relazione sull'ubicazione della sede dell'EMA (accordo provvisorio votato in plenaria nell'ottobre 2018); ha elaborato pareri sui bilanci annuali delle cinque agenzie che rientrano nel suo mandato (emendamenti di bilancio, compresi tabella dell'organico, ripristino del progetto di bilancio, aumento del bilancio) e pareri sul scarico per tali agenzie; conformemente ai regolamenti istitutivi delle agenzie che rientrano nel mandato di ENVI, il Parlamento nomina (ECDC, ECHA, AEA ed EMA), o presenta il proprio parere al Consiglio per la nomina (EFSA) di alcuni membri del consiglio di amministrazione di tali agenzie - rappresentanti del PE, ma anche esperti scientifici. Il Parlamento è altresì consultato sulla nomina dei rappresentanti di pazienti e medici (EMA) membri del consiglio di amministrazione. Il Parlamento è consultato sulla nomina dei

rappresentanti di pazienti e medici nei vari comitati scientifici dell'EMA<sup>1</sup>; inoltre, l'articolo 2 del regolamento interno del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'AEA richiede la nomina di uno dei membri rappresentanti del PE nel consiglio di amministrazione a membro del comitato esecutivo; la commissione tiene audizioni sistematiche con i direttori esecutivi designati prima della loro nomina; nomina una persona di contatto per ogni agenzia; ENVI organizza uno scambio di opinioni annuale con il direttore esecutivo di ogni agenzia in merito a programmi di lavoro, relazioni di attività ecc.; ogni anno due membri del consiglio di amministrazione dell'AEA nominati dal Parlamento formulano osservazioni sul progetto di programma di lavoro annuale dell'agenzia, che sono in seguito concordati dai coordinatori di ENVI e comunicati all'agenzia; si tengono visite biennali presso ogni agenzia; riguardo alle richieste o all'utilizzo di pareri di esperti, l'EFSA ha richiesto un parere scientifico su api e impollinazione (2018); nel quadro di una relazione di iniziativa sulla resistenza agli antimicrobici, è stata richiesta una relazione da AEA, EMA ed EFSA e si sono organizzate riunioni con il relatore; le relazioni dell'AEA sono regolarmente utilizzate nella normativa in vigore e nelle relazioni di attuazione; esempi di scambi di opinioni in sede di commissione riguardano l'ECDC<sup>2</sup> e l'EFSA<sup>3</sup>; ECHA, EMA e AEA possono inoltre essere invitate dalla commissione a partecipare a scambi di opinioni relativi a fascicoli settoriali specifici; per quanto riguarda i briefing del relatore, gli esempi illustrati riguardano la resistenza agli antimicrobici e i nuovi alimenti;

- (2) le agenzie che rientrano nel mandato di ENVI sono state istituite prima della dichiarazione congiunta del 2012, tuttavia, in seguito al processo in sede di Consiglio per la selezione della nuova sede dell'EMA e alla sua conclusione tramite estrazione a sorte, ENVI ha denunciato la dichiarazione congiunta e l'orientamento comune ad essa allegato e ha invitato a una maggiore partecipazione del Parlamento europeo al processo decisionale sull'ubicazione e sul trasferimento delle agenzie e degli organismi alla luce del suo ruolo di colegislatore nell'ambito della procedura legislativa ordinaria (tale posizione è stata sostenuta in plenaria nel marzo 2018); in questo contesto, il Parlamento ha incoraggiato a includere negli accordi di sede un quadro dettagliato per l'insediamento dell'Agenzia al fine di ridurre le incertezze e fornire chiarezza al personale, in modo da poter assicurare la continuità operativa; relativamente alla proposta sulla trasparenza e la sostenibilità dell'analisi del rischio a livello di UE nella filiera alimentare, la proposta modifica principalmente la composizione del consiglio di amministrazione e la durata del suo mandato; la proposta relativa alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio a livello di UE nella filiera alimentare (2018/0088(COD)) modifica inoltre la procedura di nomina dei gruppi di esperti scientifici;
- (3) in merito ai quesiti relativi alle decisioni strategiche e (4) ai risultati, la commissione ENVI esamina lo stato di attuazione nell'ambito di proposte di risoluzione specifiche, delle visite biennali della delegazione, di relazioni di attuazione o dei riesami intermedi di programmi specifici; ENVI non utilizza criteri di riuscita/fallimento. Per quanto concerne la complessità (5), ENVI esamina le modalità con cui il

---

<sup>1</sup> Ad es. comitato per le terapie avanzate, comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza e comitato pediatrico.

<sup>2</sup> Sulla malattia di Lyme il 1° febbraio 2018 e sul virus Zika il 25 aprile 2017.

<sup>3</sup> L'EFSA ha partecipato a un'audizione pubblica sul glifosato l'11 e 12 ottobre 2017; si è proceduto a uno scambio di opinioni con l'EFSA sulla valutazione dei rischi ambientali legati agli OGM l'11 ottobre 2017 e sull'olio vegetale il 4 maggio 2017.

coordinamento tra le agenzie può essere migliorato, ad esempio riguardo ai dati chimici.

ITRE ha comunicato che:

- (1) partecipa alla revisione dei regolamenti istitutivi di ACER, GNNS (per conferire nuovi compiti e una "posizione più forte" all'agenzia), ENISA (compiti, durata e governance) e BEREC (struttura); non fornisce pareri alla procedura di scarico, ma vi sono ripetute richieste della commissione ITRE nel quadro delle procedure annuali di bilancio volte a stanziare risorse sufficienti ad ACER; partecipa alla nomina di rappresentanti del PE nel consiglio di amministrazione; non si tengono audizioni specifiche con i direttori esecutivi designati prima della loro nomina, ma contatti regolari con i rappresentanti dell'agenzia, che prendono parte a riunioni della commissione ITRE; non vi sono relatori permanenti, ma un gruppo di contatto informale relativo ad ACER è stato istituito all'inizio della legislatura ed è composto da deputati al Parlamento europeo di diversi gruppi; si effettuano scambi regolari sui lavori in corso e sulle sfide di ACER; si tengono scambi di opinioni con le agenzie sui programmi di lavoro; le informazioni sulle relazioni di attività sono trasmesse ai coordinatori, le newsletter di ITRE contengono anch'esse informazioni sulle agenzie; ogni 2 anni si effettuano visite presso le sedi; ITRE utilizza relazioni, studi e pareri scientifici delle agenzie; inoltre i rappresentanti delle agenzie sono invitati a venire a tenere audizioni collegate alle competenze dell'agenzia (per ACER: presentazioni annuali delle relazioni sul monitoraggio del mercato dell'energia);
- (2) ITRE tratta di tutti gli aspetti dell'orientamento comune nel quadro della revisione dei nuovi regolamenti (attualmente in corso). In sede di commissione si tengono regolarmente presentazioni e audizioni sui programmi di lavoro pluriennali, mentre le relazioni annuali sono inviate ai coordinatori;
- (3) relativamente al quesito sulle decisioni strategiche, vi sono contatti regolari con i rappresentanti dell'Agenzia, che prendono parte a riunioni della commissione ITRE;
- (4) per quanto riguarda i risultati, vi sono contatti regolari con i rappresentanti dell'agenzia, che prendono parte a riunioni della commissione ITRE, e tali questioni sono trattate nel quadro della revisione dei nuovi regolamenti (attualmente in corso);
- (5) in merito al quesito sulla complessità, tali temi sono affrontati nel quadro della revisione dei nuovi regolamenti (attualmente in corso);

TRAN ha fornito tre risposte separate per le tre agenzie che rientrano nel suo mandato:

- (1)
  - il regolamento istitutivo di EMSA è stato rivisto nel 2016; si sono tenute visite presso tale agenzia nel 2015 e nel 2018; negli ultimi anni si sono tenuti scambi di opinioni regolari con il direttore esecutivo, nell'ambito dei quali si è discusso anche dei programmi di lavoro annuali;
  - in relazione a ERA: il ruolo dell'agenzia è stato esteso con l'adozione del quarto pacchetto ferroviario; sono stati introdotti anche un consiglio di amministrazione e un comitato esecutivo. ITRE fornisce un parere sul scarico; una visita presso l'agenzia si è tenuta nel 2018; consultazioni ad hoc sono effettuate da singoli relatori/membri del personale riguardo ai prodotti di consulenza dell'agenzia; si è tenuto uno scambio di opinioni con il direttore esecutivo di ERA nel 2015;
  - in relazione ad AESA: il regolamento istitutivo del 2002 è stato rivisto nel 2018

tramite un riesame completo della struttura dei regolamenti precedenti in base a conferimento di poteri (atti delegati e di esecuzione) e competenze aggiuntive; non vi è un relatore permanente; si sono tenute visite presso l'agenzia nel 2015 e nel 2018; consultazioni ad hoc sono effettuate da singoli relatori/membri del personale riguardo ai prodotti di consulenza dell'agenzia; nel 2015 e nel 2016 si sono tenuti scambi di pareri con il direttore esecutivo dell'AESA in merito a questioni specifiche di sicurezza aerea;

(2)

- in relazione a EMSA: nel contesto della programmazione pluriennale, il Consiglio e il Parlamento hanno adottato un regolamento nel 2014 sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l'estrazione di gas e idrocarburi;
- in relazione a ERA: TRAN discute dei programmi di lavoro annuali nel corso degli scambi di opinioni con il direttore esecutivo: per quanto riguarda il collegamento di risorse finanziarie e umane, il direttore esecutivo ha sollevato la questione relativa a finanziamenti insufficienti;
- in relazione ad AESA: all'interno del nuovo regolamento dell'AESA vi è una disposizione specifica sull'accordo di sede.

AGRI ha indicato che:

- (1) una decisione di esecuzione della Commissione nel quadro del regolamento relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi, adottato nel 2014, ha portato all'ampliamento delle competenze dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare; AGRI ha elaborato un parere nell'ambito della procedura relativa a un regolamento sulla trasparenza e sulla sostenibilità dell'analisi del rischio a livello di UE nella filiera alimentare, in merito alle attività svolte dall'EFSA (comunicazione dei rischi e trasparenza degli studi), nonché riguardo alle strutture di governance, che è stato tuttavia respinto dalla commissione; AGRI vota con regolarità emendamenti di bilancio al fine di ripristinare gli eventuali tagli proposti dal Consiglio al bilancio delle agenzie di sua competenza (EFSA e CHAFEA); AGRI ha richiesto due pareri scientifici all'EFSA sulla salute e il benessere dei conigli allevati per la produzione di carne in Europa (in corso); per quanto riguarda lo scambio di opinioni, in sede di commissione si è tenuta una presentazione da parte del presidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali sull'operato dell'agenzia nel 2016, una presentazione da parte di un rappresentante dell'EFSA durante un'audizione sulla clonazione di animali a fini agricoli nel 2015 (audizione congiunta con ENVI, esperto proposto da ENVI), inoltre nel 2017 EFSA ed ECHA hanno effettuato presentazioni durante un'audizione sul tema "Monsanto Papers e glifosato" (audizione congiunta con ENVI, esperti proposti da ENVI);

CULT ha indicato che:

- (1) esprime un parere nel quadro della procedura annuale di bilancio e della procedura di scarico per quanto riguarda il CdT; effettua scambi di informazioni e opinioni in sede di commissione con il CdT sulle sue attività;
- (2) nei pareri di CULT sul scarico si tiene conto degli audit interni della Commissione e,

in una certa misura, delle valutazioni;

CULT ha inoltre fatto riferimento alle attività da essa svolte in relazione a EACEA (agenzia esecutiva) e informato in tale contesto di tenere scambi sui programmi di lavoro annuali con le competenti DG della Commissione, e inoltre di aver visitato EACEA per una presentazione delle attività riguardanti l'attuazione del programma Europa creativa nel 2016. Il relatore per il programma Europa creativa ha tenuto riunioni con EACEA sugli indicatori di performance; la commissione ha inoltre dato alcune raccomandazioni a EACEA in merito a trasparenza e relazioni con le parti interessate nell'ambito della relazione di attuazione sul programma Europa creativa; per quanto concerne il quesito relativo ai risultati, indica che in una certa misura l'operato di EACEA nell'esecuzione di Europa creativa è stato valutato nella relazione di attuazione e sono state presentate alcune raccomandazioni.

FEMM ha comunicato che:

- (1) partecipa alle procedure annuali di bilancio e disarcico; designa due membri e due membri supplenti del forum di esperti dell'EIGE; tiene scambi di opinioni sui programmi di lavoro; ha visitato l'agenzia nel 2015 e nel 2018; utilizza i prodotti di consulenza dell'agenzia, richiede briefing o pareri ed effettua scambi di opinioni in sede di commissione;
- (2) è consultata sui programmi di lavoro pluriennali e ospita anche presentazioni sui programmi di lavoro annuali;
- (3) per quanto concerne la questione (5) sulla complessità, FEMM ha dichiarato di ritenere importante operare una differenziazione tra il mandato di EIGE e il mandato di FRA. FEMM ritiene importante che vi sia un'agenzia dedicata esclusivamente ai diritti della donna e all'uguaglianza di genere.

### Risultati principali

- Sebbene non vi sia una definizione generale di agenzie dell'UE o una chiara delimitazione dei loro compiti e competenze, in termini istituzionali le agenzie possono essere considerate in una posizione intermedia, tra la Commissione e gli Stati membri. Esse rispondono all'esigenza di una maggiore uniformità nell'attuazione delle politiche dell'UE da parte degli Stati membri fornendo un modello di amministrazione più diretta a livello di Unione, che porta a una pluralizzazione dell'esecutivo dell'UE<sup>1</sup>.
- Il fatto che non vi sia una base giuridica esplicita per la creazione delle agenzie o una definizione o descrizione generale delle agenzie, dei loro compiti e competenze, né all'articolo 13 TUE, né all'interno del sistema di delegazione stabilito dagli articoli 290 e 291 TFUE, può essere dovuto alla mancanza di un parere unitario sull'esecutivo dell'UE, o alla varietà di funzioni che le agenzie devono svolgere. Tuttavia le agenzie non operano in un vuoto giuridico. Sono state deliberatamente create dal legislatore dell'UE in linea con il principio di attribuzione di poteri, sulla base delle diverse disposizioni dei trattati. Il trattato di Lisbona ha riconosciuto formalmente l'agentificazione dell'esecutivo dell'UE tramite l'introduzione formale delle agenzie dell'Unione nei trattati<sup>2</sup>. La delega di poteri alle agenzie non è illimitata, le deleghe devono conformarsi alle garanzie giuridiche previste dai trattati, rispettare l'equilibrio

---

<sup>1</sup> Cfr. capitolo 2 dello studio.

<sup>2</sup> Cfr. capitoli 5, 7 e 8 dello studio.

istituzionale e proteggere gli interessi dei singoli all'interno dell'UE. Ciononostante, si potrebbero prendere in esame una migliore distinzione e una categorizzazione dei diversi tipi di agenzia e dei relativi meccanismi di responsabilità. Inoltre, se e quando vi sarà occasione di modificare i trattati, si potrebbe valutare come ancorare ancor più saldamente le agenzie nei trattati (ad es. in relazione all'articolo 13 TUE e agli articoli 290 e 291 TFUE).

- Meccanismi volti a garantire la responsabilità delle agenzie si trovano nei trattati (ad es. trasparenza e revisione giudiziaria), nei regolamenti istitutivi, nella giurisprudenza della Corte (in particolare la dottrina Meroni) e all'interno della dichiarazione congiunta e dell'orientamento comune. L'adozione dei loro bilanci dipende nella maggioranza dei casi dall'approvazione dell'autorità di bilancio e le agenzie sono generalmente soggette al discarico da parte del Parlamento europeo (con l'eccezione delle agenzie interamente autofinanziate). Tale concomitanza di norme e regolamenti, anche se forse non completi come dovrebbero essere, ha fornito un quadro che consente al Parlamento europeo di svolgere i propri compiti di controllo. Le commissioni parlamentari hanno effettuato attivamente i propri compiti di controllo nonostante la varietà di disposizioni. Mentre le commissioni specializzate controllano le agenzie che rientrano nel loro mandato, le commissioni BUDG e CONT controllano tutte le agenzie e hanno inoltre acquisito esperienza e un quadro generale sulle agenzie tramite il loro operato in seno al gruppo di lavoro interistituzionale. Sono state in prima linea nel chiamare le agenzie a rispondere in merito alle loro varie attività e strutture di governance. In futuro si potrebbe valutare di tenere un dibattito annuale in seno al Parlamento europeo sul funzionamento e la governance delle agenzie.
- La dichiarazione congiunta e l'orientamento comune del 2012 forniscono un quadro non vincolante per le agenzie, la cui attuazione dà vita a un'impostazione più sfumata. Ciò potrebbe essere dovuto in parte alle funzioni e ai compiti molto diversi svolti dalle agenzie, che rendono difficile applicare un modello universale. Ciononostante, si potrebbero compiere maggiori sforzi per semplificare determinate disposizioni dei regolamenti istitutivi, tenendo conto dei vari tipi di agenzie che esistono attualmente e raggruppandole in base alla loro natura e ai loro compiti. Al riguardo, potrebbe risultare utile una valutazione approfondita dell'attuazione dell'orientamento comune in tutti i suoi aspetti, con documenti analitici dettagliati analoghi a quelli prodotti nel 2010.
- Le agenzie impiegano oltre 9 000 persone. La rete delle agenzie dell'UE, con le sue sottoreti, i suoi gruppi di lavoro e la cooperazione in base a poli tematici, è un forum di coordinamento, scambio di informazioni e accordo su posizioni comuni riguardo a questioni di interesse comune che mira a evitare duplicazioni e promuovere la buona governance, a incoraggiare la condivisione di servizi e ad avvicinare le agenzie ai cittadini dell'UE.
- Le agenzie necessitano di fondi sufficienti per svolgere i loro compiti sempre più ampi e attirare il personale qualificato necessario in ogni paese ospitante in cui hanno sede.



## PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

### **sull'attuazione delle disposizioni giuridiche e della dichiarazione congiunta a garanzia del controllo parlamentare sulle agenzie decentrate (2018/2114(INI))**

*Il Parlamento europeo,*

- viste le disposizioni dei trattati relative alle agenzie e in particolare gli articoli 5 e 9 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 15, 16, 71, 123, 124, 127, 130, 228, 263, 265, 267, 277, 282, 287, 290, 291, 298 e 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
  - vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 41, 42, 43, 51 e 52,
  - visti la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012 e l'orientamento comune ad essa allegato,
  - visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 alla decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,
  - visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0055/2019),
- A. considerando che le agenzie svolgono un ruolo fondamentale nell'attuazione delle politiche dell'UE a livello europeo e nazionale, effettuando un'ampia varietà di compiti al fine di contribuire all'attuazione delle politiche dell'UE, quali la creazione di reti o il sostegno alla cooperazione tra l'UE e le autorità nazionali; che una buona cooperazione tra le agenzie dell'UE e gli Stati membri contribuisce a una maggiore efficienza ed efficacia dei lavori delle agenzie; che le agenzie hanno anche realizzato una cooperazione tra di loro attraverso la rete delle agenzie dell'Unione europea;
- B. considerando che, globalmente, il coordinamento e la collaborazione tra le diverse agenzie e le commissioni parlamentari si sono dimostrati soddisfacenti; che Europol è l'unica agenzia soggetta al controllo del Parlamento e, insieme, dei parlamenti nazionali attraverso il gruppo di controllo parlamentare congiunto;
- C. considerando che le agenzie sono state istituite e si sono evolute nel tempo, caso per caso; che il trattato di Lisbona ha riconosciuto formalmente l'agentificazione dell'esecutivo dell'UE tramite l'introduzione formale delle agenzie dell'Unione nei trattati;
- D. considerando che le agenzie sono principalmente responsabili dinanzi al Parlamento e al

Consiglio, i quali devono garantire che negli atti legislativi che disciplinano le agenzie siano posti in essere meccanismi di controllo adeguati e che essi siano quindi attuati correttamente; che il trasferimento del potere esecutivo dell'UE alle agenzie non dovrebbe tradursi in un indebolimento del controllo del Parlamento sull'esecutivo europeo quale previsto all'articolo 14 TUE;

- E. considerando che i trattati non contengono né una definizione di agenzie decentrate, né una descrizione generale dei poteri che possono essere conferiti alle agenzie;
- F. considerando che diverse agenzie trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 352 TFUE e altre sono basate su un fondamento giuridico specifico settoriale;
- G. considerando che la dichiarazione congiunta e l'orientamento comune del 2012 sono il risultato del lavoro del gruppo interistituzionale riguardante le agenzie di regolazione, istituito dalla Commissione, dal Parlamento europeo e dal Consiglio per valutare la coerenza, l'efficacia, la responsabilità e la trasparenza delle agenzie dopo che una proposta del 2005 della Commissione su un accordo interistituzionale relativo alle agenzie di regolazione non aveva ricevuto il sostegno necessario da parte del Consiglio e del Parlamento;
- H. considerando che l'orientamento comune contiene disposizioni sulla struttura e sulla governance delle agenzie, nonché sul loro funzionamento, programmazione delle attività, finanziamento, gestione delle risorse di bilancio, procedure di bilancio, responsabilità, controlli e trasparenza, che contribuiscono a garantire il controllo parlamentare sulle agenzie decentrate;
- I. considerando che, nonostante una valutazione generalmente positiva, in alcuni casi, le agenzie hanno dovuto far fronte a occasionali episodi di sfiducia nei confronti dei loro pareri scientifici e tecnici;

### ***Principali osservazioni***

- 1. rileva che i meccanismi atti a garantire la responsabilità delle agenzie sono integrati nei trattati, nei regolamenti istitutivi delle agenzie, nella giurisprudenza della Corte di giustizia, nonché nella dichiarazione congiunta e nell'orientamento comune; sottolinea che, attraverso il principio di attribuzione dei poteri, il Parlamento ha il potere di controllo nei confronti delle agenzie decentrate; tale potere non è, tuttavia, definito in dettaglio nei trattati; osserva, a tal proposito, la natura non vincolante della dichiarazione congiunta e dell'orientamento comune; si rammarica, tuttavia, che le istituzioni non abbiano ancora concordato un quadro normativo vincolante;
- 2. sottolinea che il Parlamento controlla le agenzie in diversi modi:
  - in quanto ramo dell'autorità di bilancio, nella sua attività decisionale riguardo ai contributi del bilancio dell'UE alle agenzie;
  - come autorità di discarico;
  - tramite la designazione dei membri del consiglio di amministrazione delle agenzie;

- tramite la procedura di nomina (o revoca) del direttore esecutivo;
  - tramite attività di consultazione sui programmi di lavoro;
  - tramite la presentazione delle relazioni annuali;
  - con altri metodi (visite delle delegazioni, gruppi o persone di contatto, scambi di opinioni, audizioni, briefing, messa a disposizione di competenze);
3. rileva che le disposizioni dei regolamenti istitutivi differiscono sotto vari aspetti dai meccanismi di responsabilità e controllo parlamentare stabiliti nell'orientamento comune, il che può essere dovuto alle funzioni e ai compiti molto diversi svolti dalle agenzie;
  4. osserva che le commissioni parlamentari hanno svolto attivamente i propri compiti di controllo nonostante la varietà di disposizioni dei regolamenti istitutivi;
  5. prende atto dell'attuazione da parte delle agenzie dell'Unione della dichiarazione congiunta e dell'orientamento comune come pure della relativa tabella di marcia; evidenzia, in particolare, le raccomandazioni del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentrate (IIWG), che sono state approvate dalla Conferenza dei presidenti il 18 gennaio 2018; rileva che, alla riunione di follow-up del 12 luglio 2018, il lavoro dell'IIWG è stato considerato concluso;

### ***Raccomandazioni***

6. ritiene che si potrebbero compiere maggiori sforzi per semplificare determinate disposizioni dei regolamenti istitutivi delle agenzie riguardanti la loro governance e i loro meccanismi di responsabilità, tenendo conto dei vari tipi di agenzie che esistono attualmente e definendo i principi generali per disciplinare le relazioni tra le istituzioni dell'UE e le agenzie; sottolinea che tali questioni dovrebbero anche essere affrontate nelle valutazioni di impatto ogniqualvolta si proponga di istituire un'agenzia; sottolinea che le agenzie necessitano di un certo margine di libertà in termini di flessibilità organizzativa, in modo potersi adeguare meglio ai compiti previsti e alle esigenze che sorgono nello svolgimento delle loro funzioni; accoglie con favore l'organizzazione interna basata sui poli tematici, anche trasversali, delle agenzie in ambiti simili;
7. invita pertanto a procedere a una valutazione approfondita dell'attuazione dell'orientamento comune in tutti i suoi aspetti, mediante documenti analitici simili a quelli elaborati nel 2010, concentrandosi sugli aspetti relativi alla governance, riesaminando in particolare la compatibilità delle disposizioni con i poteri di codecisione e di controllo del Parlamento, tenendo conto della necessità di consentire la flessibilità in relazione al panorama diversificato delle agenzie decentrate;
8. deplora il fatto che il Parlamento, in quanto principale garante del rispetto del principio di democrazia nell'UE, non sia stato pienamente coinvolto nella procedura di selezione della nuova sede dell'EMA e dell'ABE; ricorda, a tal proposito, la sua richiesta di rivedere quanto prima la dichiarazione congiunta e l'orientamento comune del 2012 e rammenta altresì l'impegno del Consiglio a procedere a una loro revisione, invita inoltre la Commissione a fornire, entro aprile 2019, un'analisi approfondita dell'attuazione della

dichiarazione congiunta e dell'orientamento comune per quanto riguarda la sede delle agenzie decentrate;

9. evidenzia che l'ubicazione della sede di un'agenzia non dovrebbe incidere sull'esecuzione dei suoi poteri e compiti, sulla sua struttura di governance, sul funzionamento della sua organizzazione principale o sul finanziamento principale delle sue attività;
10. si aspetta che le prerogative del Parlamento e del Consiglio in quanto colegislatori siano pienamente rispettate nelle future decisioni relative all'ubicazione o al cambio di sede delle agenzie; ritiene che il Parlamento debba essere sistematicamente coinvolto, nel corso dell'intero iter legislativo e su un piano di parità con il Consiglio e la Commissione, nella definizione e ponderazione, in modo trasparente, dei criteri per l'ubicazione di tutti gli organismi e di tutte le agenzie dell'Unione; sottolinea che nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati a cooperare in modo leale e trasparente e che l'accordo pone in evidenza il principio della parità fra i colegislatori sancito dai trattati; pone in risalto il valore di un migliore scambio di informazioni fin dalle fasi iniziali dei futuri processi di selezione delle sedi delle agenzie, in quanto tale tempestivo scambio agevolerebbe l'esercizio dei rispettivi diritti e prerogative da parte delle tre istituzioni;
11. ritiene che la decisione sull'ubicazione di un'agenzia sia di grande importanza e che le istituzioni dell'Unione debbano tenere conto di criteri oggettivi, quali l'accessibilità, le sinergie amministrative e la prossimità alle parti interessate, per adottare la migliore decisione possibile;
12. chiede alla Commissione, in linea con le raccomandazioni del gruppo di lavoro interistituzionale sulle risorse delle agenzie decentrate, di presentare rapidamente una valutazione delle agenzie con più sedi, utilizzando un approccio coerente per stimare il loro valore aggiunto tenendo conto dei costi sostenuti; chiede che siano adottate misure significative sulla base dei risultati di questa valutazione, con l'obiettivo di ridurre il numero delle sedi, se del caso;
13. propone che, sulla base di un riesame dell'orientamento comune, si consideri nuovamente l'elaborazione di un accordo interistituzionale (AII) sulle agenzie e che tale accordo contenga disposizioni su un riesame quinquennale dei principi che disciplinano l'istituzione e il funzionamento delle agenzie, partendo dalle competenze di un gruppo di persone eminenti;
14. ritiene che tale AII debba rispettare i poteri del Parlamento europeo nell'ambito delle procedure di codecisione e debba altresì comprendere i rapporti tra un'agenzia e le istituzioni dello Stato membro in cui ha sede, nonché misure di trasparenza, procedure volte a evitare conflitti di interessi e a garantire l'equilibrio di genere tra i membri degli organi direttivi e consultivi e l'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le attività delle agenzie;
15. ritiene che nell'elaborazione di tale AII debbano essere formulate alcune proposte specifiche per rafforzare il controllo democratico, migliorare la responsabilità delle agenzie dell'Unione e rafforzare il sistema per riferire al Parlamento, ad esempio:

- definire un termine entro il quale le agenzie possono rispondere alle domande loro rivolte dal Parlamento europeo o dal Consiglio;
  - prevedere disposizioni per la condivisione di informazioni sensibili e riservate e per la consultazione delle commissioni parlamentari, ove necessario;
  - considerare se debba esserci o meno un numero specifico di membri dei rispettivi consigli di amministrazione nominati dal Parlamento;
  - tenere conto del valore aggiunto della partecipazione di rappresentanti/osservatori del Parlamento alle riunioni dei consigli delle autorità di vigilanza e dei gruppi delle parti interessate dell'agenzia;
  - razionalizzare la partecipazione del Parlamento ai programmi di lavoro annuali e pluriennali delle agenzie;
  - razionalizzare e armonizzare gli obblighi di rendicontazione, in particolare per quanto riguarda la relazione annuale di attività, la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio e i conti finali;
  - informare il Parlamento in modo dettagliato sulle misure adottate per dar seguito alle raccomandazioni dell'autorità di scarico ("relazioni di follow-up") e a quelle della Corte dei conti;
16. ritiene inoltre che il ruolo del Parlamento nella vigilanza della dimensione di governance delle agenzie decentrate potrebbe essere notevolmente migliorato grazie all'istituzione di un'unità specializzata in seno al Parlamento cui sia affidato il compito di un costante controllo orizzontale della governance di tali agenzie, sulla base di una sincera e reciproca condivisione di informazioni, cooperazione e valori; suggerisce, inoltre, di rafforzare la cooperazione con il gruppo di controllo parlamentare congiunto e la revisione delle norme per le missioni presso le agenzie, al fine di consentire un migliore contatto regolare tra le commissioni parlamentari e le agenzie che rientrano nel loro mandato;
  17. propone che, nel contesto del riesame quinquennale, sulla base delle attività di controllo condotte dalle commissioni del Parlamento in relazione alle agenzie che rientrano nel loro mandato, e in aggiunta a tali attività, la commissione per gli affari costituzionali tenga un dibattito annuale sul funzionamento e la governance delle agenzie, seguito, se ritenuto opportuno e/o necessario, da una discussione in Aula, al fine di agevolare lo sviluppo di un sistema più forte e più strutturato di controllo delle attività delle agenzie in seno al Parlamento; propone altresì, dato che le agenzie fungono da intermediari tra l'UE e gli Stati membri, un periodo di consultazione con i parlamenti nazionali, qualora essi desiderino intervenire in merito;
  18. ritiene che le agenzie dell'Unione debbano applicare le norme e i principi della buona governance e del legiferare meglio, compresa l'organizzazione di consultazioni pubbliche aperte sui loro progetti di proposte di atti secondari e terziari, ove sia consentito dal settore dell'Agenzia; propone che le agenzie siano soggette alle medesime norme sulla trasparenza della Commissione, comprese le norme e gli obblighi concernenti i rappresentanti di interessi;

19. evidenzia che, nell'assicurarsi che tutte le funzioni attribuite in base al quadro regolamentare siano espletate pienamente ed entro i termini stabiliti, le agenzie dell'Unione dovrebbero attenersi scrupolosamente ai propri compiti e agire conformemente ai mandati conferiti loro dal Parlamento e dal Consiglio; ritiene indispensabile il fatto che, nello svolgimento del loro mandato, le agenzie dell'Unione siano trasparenti;
20. propone che tutte le agenzie possano presentare pareri non vincolanti sui fascicoli attuali che rientrano nel loro mandato;
21. ritiene inoltre che, in caso di future modifiche dei trattati, sia opportuno valutare come ancorare ancor più saldamente le agenzie nei trattati, in particolare in relazione agli articoli 13 e 14 TUE e agli articoli 290 e 291 TFUE inserendo una chiara definizione delle varie tipologie di agenzia, i poteri che possono essere loro attribuiti e i principi generali a garanzia del controllo parlamentare;

### ***Aspetti di bilancio***

22. osserva che il finanziamento delle agenzie tramite la riscossione di diritti ammonta attualmente a un totale di circa 1 miliardo di EUR l'anno, cosa che può ridurre in modo significativo la pressione sul bilancio dell'Unione e che può costituire un metodo efficace per finanziare le attività delle agenzie nei casi in cui il modello aziendale lo consenta; è tuttavia preoccupato per i potenziali conflitti di interessi che possono sorgere qualora le agenzie dovessero dipendere dai diritti come principale fonte di entrate; insiste che devono essere poste in essere misure di salvaguardia per evitare qualsiasi tipo di conflitto di interessi;
23. sottolinea la necessità di tenere conto delle nuove priorità in materia di clima, sostenibilità e protezione dell'ambiente nell'ambito del prossimo QFP e dei compiti attribuiti a specifiche agenzie per l'attuazione dell'attuale QFP;
24. rileva che, sebbene in termini di gestione di bilancio le agenzie decentrate condividano un certo numero di similitudini, gli approcci generici si sono rivelati pregiudizievoli per l'efficienza e l'efficacia della gestione di talune agenzie; considera l'obiettivo di riduzione del 5 % del personale e la riserva di riassegnazione fra le agenzie un esercizio una tantum; ribadisce la propria intenzione di opporsi in futuro ad approcci di questo tipo;
25. osserva con preoccupazione che alcune agenzie incontrano difficoltà nell'attrarre personale qualificato a causa delle condizioni di occupazione; ritiene che gli organismi dell'Unione debbano essere in grado di attrarre personale qualificato per svolgere i loro compiti in modo efficace ed efficiente; chiede pertanto che sia intrapresa un'azione concreta al fine di conseguire tali obiettivi;
26. rileva che la cooperazione rafforzata tra le agenzie nella condivisione dei servizi ha consentito di realizzare economie, come quelle conseguite attraverso la creazione di un portale comune per gli appalti pubblici; incoraggia a esplorare ulteriormente il potenziale di condivisione di servizi tra le agenzie stesse, o tra la Commissione e le agenzie, nella prospettiva di creare nuove sinergie e di ottimizzare quelle esistenti; ritiene che, se del caso, si potrebbe conseguire un'ulteriore efficienza di bilancio

attraverso una stretta cooperazione sui servizi di supporto amministrativo e di gestione delle infrastrutture tra gli organismi e le agenzie dell'Unione che si trovano nelle immediate vicinanze;

27. osserva che il bilancio delle agenzie dovrebbe essere elaborato sulla base del principio della programmazione di bilancio basata sulla performance, tenendo conto degli obiettivi dell'agenzia e dei risultati attesi dai suoi compiti; chiede un approccio tematico nei confronti dell'elaborazione del bilancio delle agenzie decentrate, al fine di migliorare la definizione delle priorità in relazione ai compiti delle agenzie, di promuovere la cooperazione ed evitare sovrapposizioni, in particolare nel caso delle agenzie che operano nello stesso settore politico;
28. rileva con preoccupazione che una serie di requisiti amministrativi risulta sproporzionata per le agenzie che non hanno raggiunto una determinata dimensione; si aspetta che la Commissione e il Consiglio garantiscano che i requisiti amministrativi applicabili siano commisurati alle risorse umane e finanziarie di tutte le agenzie;
29. ricorda che la procedura legislativa comporta modifiche della proposta iniziale della Commissione; osserva con preoccupazione che i rendiconti finanziari aggiornati sono generalmente disponibili, quando lo sono, al termine della procedura legislativa; ricorda il duplice ruolo del Parlamento e del Consiglio in quanto autorità legislativa e autorità di bilancio;
30. accoglie con favore il progetto di testo rivisto del regolamento finanziario quadro per le agenzie decentrate, elaborato dalla Commissione e, in particolare, il suo programma di rafforzare la governance di tali agenzie delineato in tale testo;
31. ritiene, tuttavia, che una serie di questioni rimangano irrisolte ed esorta la Commissione a presentare senza indugio una valutazione delle agenzie con sedi multiple, come raccomandato dall'IIWG, come pure delle proposte relative ad eventuali fusioni, chiusure e/o a trasferimenti di compiti alla Commissione, sulla base di un'attenta analisi approfondita e utilizzando criteri chiari e trasparenti, che era previsto nel mandato dell'IIWG ma non è mai stato opportunamente esaminato a causa della mancanza di proposte in tal senso da parte della Commissione;
32. osserva che l'audit delle agenzie decentrate rimane "sotto la piena responsabilità della [Corte dei conti], che gestisce tutte le procedure amministrative e d'appalto necessarie e le finanzia a carico del proprio bilancio"; ribadisce che l'audit svolto da revisori del settore privato ha comportato un aumento significativo degli oneri amministrativi a carico delle agenzie e, a causa del tempo dedicato alle procedure di appalto e alla gestione dei contratti di audit, ha generato ulteriori spese, diminuendo ulteriormente le risorse già ridotte delle agenzie; sottolinea che è essenziale risolvere tale problema in conformità dell'orientamento comune, nel contesto della revisione del regolamento finanziario quadro; invita tutte le parti coinvolte in tale revisione a chiarire urgentemente la questione al fine di ridurre in maniera significativa gli eccessivi oneri amministrativi;
33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti europea e alle agenzie decentrate dell'UE.

11.12.2018

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI**

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sull'attuazione delle disposizioni di legge e della dichiarazione congiunta volte a garantire il controllo parlamentare delle agenzie decentrate  
(2018/2114(INI))

Relatore per parere: Jens Geier

### **SUGGERIMENTI**

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. osserva che il finanziamento delle agenzie tramite la riscossione di diritti ammonta attualmente a un totale di circa 1 miliardo di EUR l'anno, cosa che riduce in modo significativo la pressione sul bilancio dell'Unione; ritiene che il finanziamento tramite la riscossione di diritti costituisca un metodo efficace per finanziare le attività delle agenzie nei casi in cui il modello aziendale lo consenta; osserva, tuttavia, che devono essere poste in essere misure di salvaguardia per evitare qualsiasi tipo di conflitto di interessi;
2. rileva che, sebbene in termini di gestione di bilancio le agenzie decentrate condividano un certo numero di similitudini, gli approcci generici si sono rivelati pregiudizievoli per l'efficienza e l'efficacia della gestione di talune agenzie; Considera l'obiettivo di riduzione del 5 % del personale e la riserva di riassegnazione fra le agenzie un esercizio una tantum; ribadisce la propria intenzione di opporsi in futuro ad approcci di questo tipo;
3. ritiene che la decisione sull'ubicazione di un'agenzia sia di grande importanza e che le istituzioni dell'Unione debbano tenere conto di criteri oggettivi, quali l'accessibilità, le sinergie amministrative e la prossimità alle parti interessate, per adottare la migliore decisione possibile; si aspetta che le prerogative del Parlamento e del Consiglio in quanto colegislatori dell'Unione siano pienamente rispettate nelle future decisioni sull'ubicazione delle agenzie;
4. chiede alla Commissione, in linea con le raccomandazioni del gruppo di lavoro



- interistituzionale sulle risorse delle agenzie decentrate, di presentare rapidamente una valutazione delle agenzie con più sedi, utilizzando un approccio coerente per stimare il loro valore aggiunto tenendo conto dei costi sostenuti; chiede che siano adottate misure significative sulla base dei risultati di questa valutazione, con l'obiettivo di ridurre il numero delle sedi, se del caso;
5. osserva con preoccupazione che alcune agenzie incontrano difficoltà nell'attrarre personale qualificato a causa delle condizioni di occupazione sfavorevoli e delle limitazioni causate dal coefficiente salariale; ritiene che gli organismi dell'Unione debbano essere in grado di attrarre personale qualificato per svolgere i loro compiti in modo efficace ed efficiente; chiede pertanto che sia intrapresa un'azione concreta intesa a correggere i coefficienti salariali, per rispecchiare meglio i costi reali;
  6. rileva che la cooperazione rafforzata tra le agenzie nella condivisione dei servizi ha consentito di realizzare economie, come quelle conseguite attraverso la creazione di un portale comune per gli appalti pubblici; incoraggia a esplorare ulteriormente il potenziale di condivisione di servizi tra le agenzie stesse, o tra la Commissione e le agenzie, nella prospettiva di creare nuove sinergie e di ottimizzare quelle esistenti; ritiene che, se del caso, si potrebbe conseguire un'ulteriore efficienza di bilancio attraverso una stretta cooperazione sui servizi di supporto amministrativo e di gestione delle infrastrutture tra gli organismi e le agenzie dell'Unione che si trovano nelle immediate vicinanze;
  7. ritiene che il controllo democratico possa essere rafforzato garantendo la partecipazione di rappresentanti nominati dal Parlamento alle riunioni del consiglio di amministrazione; ritiene che la garanzia del migliore rapporto qualità-prezzo per il cittadino europeo, rappresentato dal Parlamento, dovrebbe essere un fattore importante di questo processo decisionale; prende atto del fatto che le istituzioni dell'Unione si sono astenute in varie occasioni dall'avvalersi di questa possibilità prevista dall'approccio comune.
  8. osserva che il bilancio delle agenzie dovrebbe essere elaborato sulla base del principio della programmazione di bilancio basata sulla performance, tenendo conto degli obiettivi dell'agenzia e dei risultati previsti dai suoi compiti; chiede un approccio tematico nei confronti dell'elaborazione del bilancio delle agenzie decentrate, al fine di migliorare la definizione delle priorità in relazione ai compiti delle agenzie, di promuovere la cooperazione ed evitare sovrapposizioni, in particolare nel caso delle agenzie che operano nello stesso settore politico;
  9. rileva con preoccupazione che una serie di requisiti amministrativi risulta sproporzionata per le agenzie che non hanno raggiunto una determinata dimensione; si aspetta che la Commissione e il Consiglio garantiscano che i requisiti amministrativi applicabili sono commisurati alle risorse umane e finanziarie di tutte le agenzie;
  10. ricorda che la procedura legislativa comporta modifiche della proposta iniziale della Commissione; osserva con preoccupazione che i rendiconti finanziari aggiornati sono generalmente disponibili, quando lo sono, al termine della procedura legislativa; ricorda il duplice ruolo del Parlamento e del Consiglio in quanto autorità legislativa e autorità di bilancio.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

<b>Approvazione</b>	10.12.2018
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 24 -: 1 0: 2
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

24	+
ALDE	Jean Arthuis
GUE/NGL	Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada
PPE	Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübige, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin
S&D	Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos, Daniele Viotti
VERTS/ALE	Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1	-
ENF	André Elissen

2	0
EFDD	Marco Valli
ENF	Marco Zanni

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

8.1.2019

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI**

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sull'attuazione delle disposizioni giuridiche e della dichiarazione congiunta a garanzia del controllo parlamentare sulle agenzie decentrate (2018/2114(INI))

Relatore per parere: Dennis de Jong

### **SUGGERIMENTI**

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. prende atto dell'attuazione da parte delle agenzie dell'Unione della dichiarazione congiunta e dell'orientamento comune come pure della relativa tabella di marcia; evidenzia, in particolare, le raccomandazioni del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentrate (IIWG), che sono state approvate dalla Conferenza dei presidenti il 18 gennaio 2018; rileva che, alla riunione di follow-up del 12 luglio 2018, il lavoro dell'IIWG è stato considerato concluso;
2. accoglie con favore il progetto di testo rivisto del regolamento finanziario quadro per le agenzie decentrate, elaborato dalla Commissione e, in particolare, il suo programma di rafforzare la governance di tali agenzie delineato in tale testo;
3. ritiene, tuttavia, che una serie di questioni rimangano irrisolte ed esorta la Commissione a presentare senza indugio una valutazione delle agenzie con sedi multiple, come raccomandato dall'IIWG, come pure delle proposte relative ad eventuali fusioni, chiusure e/o a trasferimenti di compiti alla Commissione, sulla base di un'attenta analisi approfondita e utilizzando criteri chiari e trasparenti, che era previsto nel mandato dell'IIWG ma non è mai stato opportunamente esaminato a causa della mancanza di proposte in tal senso da parte della Commissione;
4. ricorda le lettere del 28 marzo 2018 inviate dal Presidente del Parlamento al Presidente della Commissione e al Presidente in carica del Consiglio, in cui esprime rammarico, in considerazione delle prerogative del Parlamento in quanto legislatore, per il fatto che

il Parlamento non è stato coinvolto nella procedura di selezione della nuova sede dell'Agenzia europea per i medicinali, e chiede una revisione della dichiarazione congiunta e dell'orientamento comune a tale riguardo; esorta la Commissione a preparare le proposte necessarie sulla base di un'analisi approfondita dell'attuazione della dichiarazione congiunta e dell'orientamento comune come chiesto dal Consiglio nella sua risposta alla lettera summenzionata;

5. osserva che il bilancio delle agenzie dovrebbe essere elaborato sulla base del principio della programmazione di bilancio basata sulla performance, tenendo conto degli obiettivi dell'agenzia e dei risultati attesi dai suoi compiti; chiede un approccio tematico all'elaborazione del bilancio delle agenzie decentrate, al fine di migliorare la definizione delle priorità in relazione ai compiti delle agenzie, rafforzare la cooperazione ed evitare sovrapposizioni, in particolare nelle agenzie che operano nello stesso settore;
6. è preoccupato per i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere qualora le agenzie dovessero dipendere dai diritti come principale fonte di entrate; ribadisce che le agenzie sono consapevoli di questo rischio reputazionale e preferirebbero un flusso di entrate costante e prevedibile proveniente dal bilancio dell'UE, il che è essenziale anche per la pianificazione, piuttosto di dover dipendere da diritti che sono imprevedibili e che variano da un anno all'altro; esorta la Commissione a presentare una proposta per il versamento diretto dei diritti alla Commissione e per fornire in cambio alle agenzie una sovvenzione regolare a titolo del bilancio dell'UE;
7. chiede un'azione concreta intesa a correggere i coefficienti salariali onde rispecchiare meglio i costi reali;
8. rinnova l'invito a introdurre obblighi di rendicontazione razionalizzati e armonizzati, in particolare per quanto riguarda la relazione annuale di attività, la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio e i conti finali;
9. incoraggia le agenzie a informare il Parlamento in modo dettagliato sulle misure adottate per dar seguito alle raccomandazioni dell'autorità di discarico ("relazioni di follow-up") e a quelle della Corte dei conti;
10. osserva che, al fine di gestire in modo adeguato i nuovi compiti, puntare costantemente a miglioramenti dell'efficienza, coprire i posti vacanti in modo rapido ed efficace e potenziare la loro capacità di attrarre esperti, le agenzie dovrebbero monitorare e valutare costantemente il loro livello dell'organico e le necessità di risorse umane e finanziarie supplementari, e presentare se del caso le opportune richieste per poter eseguire correttamente i loro compiti e le loro responsabilità;
11. osserva che l'audit delle agenzie decentrate rimane "sotto la piena responsabilità della [Corte dei conti], che gestisce tutte le procedure amministrative e d'appalto necessarie e le finanzia a carico del proprio bilancio"; ribadisce che l'audit svolto da revisori del settore privato ha comportato un aumento significativo degli oneri amministrativi a carico delle agenzie e, a causa del tempo dedicato alle procedure di appalto e alla gestione dei contratti di audit, ha generato ulteriori spese, diminuendo ulteriormente le risorse già ridotte delle agenzie; sottolinea che è essenziale risolvere tale problema in conformità dell'orientamento comune, nel contesto della revisione del regolamento finanziario quadro; invita tutte le parti coinvolte in tale revisione a chiarire

urgentemente la questione al fine di ridurre in maniera significativa gli eccessivi oneri amministrativi.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

<b>Approvazione</b>	7.1.2019
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 8 -: 0 0: 2
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bart Staes
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Karin Kadenbach, Andrey Novakov
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Pervenche Berès, John Howarth, Jude Kirton-Darling

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

<b>8</b>	<b>+</b>
GUE/NGL	Dennis de Jong
PPE	Ingeborg Gräßle
S&D	Pervenche Berès, John Howarth, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Georgi Pirinski
VERTS/ALE	Bart Staes

<b>0</b>	<b>-</b>

<b>2</b>	<b>0</b>
PPE	Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti



11.1.2019

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI**

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sull'attuazione delle disposizioni di legge e della dichiarazione congiunta volta a garantire il controllo parlamentare delle agenzie decentrate  
(2018/2114(INI))

Relatore per parere: Peter Simon

### **SUGGERIMENTI**

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. evidenzia che, nell'assicurarsi che tutte le funzioni attribuite in base al quadro regolamentare siano espletate pienamente ed entro i termini stabiliti, le agenzie dell'Unione dovrebbero attenersi scrupolosamente ai propri compiti e agire conformemente ai mandati conferiti loro dal Parlamento e dal Consiglio; ritiene indispensabile il fatto che, quando svolgono i loro compiti, le agenzie dell'Unione siano trasparenti;
2. chiede che, al fine di migliorare il loro livello di responsabilità, le agenzie dell'Unione rispondano alle domande loro rivolte dal Parlamento e dal Consiglio entro cinque settimane dal loro ricevimento; suggerisce inoltre che, su richiesta, il direttore di un'agenzia dell'Unione tenga discussioni a porte chiuse con il presidente, i vicepresidenti e i coordinatori della commissione competente del Parlamento;
3. ritiene che le agenzie dell'Unione debbano cercare di coinvolgere regolarmente le parti interessate e di applicare i principi di una migliore regolamentazione, anche conducendo consultazioni pubbliche sui loro progetti di proposte per gli atti giuridici secondari e terziari;
4. suggerisce che la partecipazione dei rappresentanti del Parlamento alle riunioni dei consigli delle autorità di vigilanza e dei gruppi delle parti interessate dell'agenzia faciliterebbe la comprensione reciproca delle questioni in gioco al Parlamento, negli Stati membri e alla Commissione, così come avviene nel caso della partecipazione alle

riunioni dei gruppi di esperti della Commissione;

5. Evidenzia che le prerogative del Parlamento dovrebbero essere sempre rispettate; ritiene pertanto che il Parlamento debba essere coinvolto sistematicamente, su un piano di parità con la Commissione e il Consiglio, nella definizione e ponderazione dei criteri per l'ubicazione di tutti gli organismi e di tutte le agenzie dell'Unione; ricorda, a tale riguardo, la promessa del Consiglio di impegnarsi a revisionare la dichiarazione congiunta del 19 luglio 2012 sulle agenzie decentralizzate, al fine di assicurare un intenso coinvolgimento di tutte le istituzioni dell'UE; ritiene che la garanzia del migliore rapporto qualità-prezzo per il cittadino europeo, rappresentato dal Parlamento europeo, dovrebbe essere un fattore importante di questo processo decisionale;
6. invita la Commissione a valutare, nell'analisi approfondita dell'attuazione della dichiarazione comune e dell'approccio comune del 19 luglio 2012, che dovrebbe fornire entro aprile del 2019, le disposizioni che dovrebbero essere riviste e applicate per garantire il controllo adeguato del Parlamento, nonché la misura in cui le disposizioni riflettono la realtà del panorama giuridico e istituzionale delle agenzie decentralizzate, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi alla struttura e alla governance, e se questi ultimi consentono una flessibilità sufficiente a coprire la diversa natura delle agenzie;
7. rammenta la sua prerogativa di colegislatore e insiste sul pieno rispetto della procedura legislativa ordinaria per quanto concerne le decisioni sull'ubicazione delle sedi dei suoi organi e agenzie;
8. constata che negli ultimi due anni la quantità delle agenzie e delle risorse ad esse assegnate è aumentata; chiede un'intesa chiara e comune fra le istituzioni dell'UE sul ruolo delle agenzie;
9. evidenzia che l'ubicazione della sede di un'agenzia non dovrebbe incidere sull'esecuzione dei suoi poteri e compiti, sulla sua struttura di governance, sul funzionamento della sua organizzazione principale o sul finanziamento principale delle sue attività; sottolinea, tuttavia, che l'ubicazione di un'agenzia dovrebbe consentire una migliore efficienza di bilancio attraverso l'attuazione di servizi condivisi tra le agenzie dell'Unione che, in particolare, dovrebbero disporre di locali comuni, dal momento che infrastrutture, sostegno amministrativo e gestione condivisa degli impianti determinano importanti incrementi di efficienza.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

<b>Approvazione</b>	10.12.2018
<b>Esito della votazione finale</b>	+:                48 -:                0 0:                0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Othmar Karas, Wolf Klinz, Georgios Kyrtos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Matt Carthy, Ashley Fox, Sophia in 't Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

48	+
ALDE	Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck
ECR	Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet, Kay Swinburne, Roberts Zīle
EFDD	Bernard Monot, Marco Valli
ENF	Barbara Kappel
GUE/NGL	Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas
PPE	Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtos, Werner Langen, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere
S&D	Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker
VERTS/ALE	Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

0	-

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

22.1.2019

**PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE,  
LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE**

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sull'attuazione delle disposizioni giuridiche e della dichiarazione congiunta a garanzia del controllo parlamentare sulle agenzie decentrate  
(2018/2114(INI))

Relatore per parere: Ivo Belet

**SUGGERIMENTI**

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che la dichiarazione congiunta e l'orientamento comune non sono giuridicamente vincolanti e sono stati concordati lasciando impregiudicati i poteri legislativi delle istituzioni;
- 1. ritiene che i rappresentanti nominati dal Parlamento rivestano un ruolo chiave nelle riunioni del consiglio di amministrazione poiché rafforzano il legittimo ruolo di controllo democratico del Parlamento, rappresentando i cittadini dell'Unione e garantendo una governance più trasparente; è del parere che la dichiarazione congiunta non debba indicare il numero di membri che il Parlamento può nominare; ritiene che il Parlamento dovrebbe inoltre nominare rappresentanti nel consiglio di amministrazione dell'EFSA;
- 2. osserva che la dichiarazione congiunta e l'orientamento comune hanno natura giuridica non vincolante;
- 3. deplora il fatto che il Parlamento, in quanto principale garante del rispetto del principio di democrazia nell'UE, non sia stato pienamente coinvolto nella procedura di selezione della nuova sede dell'agenzia europea per i medicinali (EMA), questione infine conclusasi con un sorteggio nonostante l'importanza di tale decisione; osserva che le decisioni relative all'ubicazione delle agenzie decentrate devono essere adottate, nel pieno rispetto delle

prerogative del Parlamento, conformemente alla procedura legislativa ordinaria, in virtù della quale il Parlamento europeo e il Consiglio agiscono quali colegislatori su un piano di parità; ribadisce che, in linea con l'impegno assunto dal Consiglio a tale riguardo<sup>1</sup>, la procedura seguita per la selezione della nuova sede dell'EMA, un'agenzia di cruciale importanza in relazione alla quale le perturbazioni avrebbero dovuto essere ridotte al minimo, è stata concepita per la situazione specifica, non ha costituito un precedente e non deve essere utilizzata di nuovo;

4. si aspetta che le prerogative del Parlamento e del Consiglio in quanto colegislatori siano pienamente rispettate nelle future decisioni relative all'ubicazione o al cambio di sede delle agenzie; ritiene che il Parlamento debba essere sistematicamente coinvolto, nel corso dell'intero iter legislativo e su un piano di parità con il Consiglio e la Commissione, nella definizione e ponderazione, in modo trasparente, dei criteri per l'ubicazione di tutti gli organismi e di tutte le agenzie dell'Unione; sottolinea che nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016<sup>2</sup>, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati a cooperare in modo leale e trasparente e che l'accordo pone in evidenza il principio della parità fra i due colegislatori sancito dai trattati; pone in risalto il valore di un migliore scambio di informazioni fin dalle fasi iniziali dei futuri processi di selezione delle sedi delle agenzie, evidenziando che tale tempestivo scambio di informazioni agevolerebbe l'esercizio dei rispettivi diritti e prerogative da parte delle tre istituzioni;
5. chiede alla Commissione di fornire, entro aprile 2019, un'analisi approfondita dell'attuazione della dichiarazione congiunta e dell'orientamento comune, in particolare per quanto concerne la sede e una maggior trasparenza della governance delle agenzie decentrate, con l'obiettivo di dare avvio al riesame di tali testi non appena si sarà insediato il prossimo Parlamento;
6. osserva che la dichiarazione congiunta può costituire un utile strumento per rafforzare e semplificare i meccanismi preposti a gestire i conflitti di interessi, in particolare per le agenzie finanziate tramite riscossione di diritti; evidenzia che, nell'assicurarsi che tutte le funzioni derivanti dal quadro regolamentare siano pienamente espletate entro i termini stabiliti, le agenzie dell'Unione dovrebbero attenersi scrupolosamente ai propri compiti e non andare oltre i mandati conferiti loro dal Parlamento e dal Consiglio;
7. sottolinea che, nel caso di decisioni in materia di bilancio e personale concernenti le agenzie decentrate, le caratteristiche specifiche, i compiti supplementari e il carico di lavoro di ciascuna agenzia devono essere presi in considerazione e che gli eventuali tagli apportati al bilancio e al personale non possono essere effettuati sulla base di un approccio indifferenziato; pone inoltre in evidenza la necessità di tenere in considerazione le nuove priorità in materia di clima, sostenibilità e tutela ambientale nel prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) e i compiti attribuiti a determinate agenzie ai fini della sua attuazione, nonché le esigenze delle agenzie soggette a circostanze e procedimenti potenzialmente in grado di perturbarne le attività, quali il cambiamento di sede;
8. osserva che i principi di auspicabilità della distribuzione geografica delle sedi delle

---

<sup>1</sup> Dichiarazione del Consiglio allegata alla risoluzione legislativa che accompagna l'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'agenzia europea per i medicinali.

<sup>2</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

agenzie e di selezione prioritaria dei nuovi Stati membri quali paesi ospitanti, come indicato nella dichiarazione congiunta, non sono stati rispettati nel caso delle nuove sedi dell'EMA e dell'ABE;

9. sottolinea che, secondo la dichiarazione congiunta, qualora l'autorità legislativa decida di assegnare alle agenzie compiti aggiuntivi rispetto alla proposta iniziale della Commissione, si dovrebbe sempre prendere in considerazione la ridefinizione delle priorità delle loro attività come alternativa alla concessione di risorse supplementari<sup>1</sup>; ritiene che la ridefinizione delle priorità delle attività nell'ambito di competenza dell'agenzia europea per i medicinali dovrebbe essere per quanto possibile evitata, poiché la sua principale missione è la tutela della salute pubblica nell'UE.

---

<sup>1</sup> Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, punto 43.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

<b>Approvazione</b>	22.1.2019
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 50 -: 4 0: 2
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Nikos Androulakis, Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Olle Ludvigsson



**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

<b>50</b>	<b>+</b>
ALDE	Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds
EFDD	Sylvie Goddyn
ENF	Jean-François Jalkh
GUE/NGL	Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná
PPE	Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean
S&D	Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli
VERTS/ALE	Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

<b>4</b>	<b>-</b>
ECR	Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

<b>2</b>	<b>0</b>
ECR	Mark Demesmaeker, John Procter

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

24.1.2019

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI**

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sull'attuazione delle disposizioni giuridiche e della dichiarazione congiunta a garanzia del controllo parlamentare sulle agenzie decentrate  
(2018/2114(INI))

Relatore per parere: Maria Grapini

### **SUGGERIMENTI**

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. osserva che le agenzie dell'UE sono istituite dai colegislatori per compiti specifici a norma del diritto dell'Unione, come contributo all'attuazione delle politiche dell'UE o sostegno alla cooperazione tra l'UE e i governi nazionali; ritiene pertanto che le agenzie siano principalmente responsabili dinanzi al Parlamento e al Consiglio, i quali devono garantire che negli atti legislativi che disciplinano le agenzie siano posti in essere meccanismi di controllo adeguati e che essi siano quindi attuati correttamente; sottolinea che alcuni settori richiedono uno stretto coinvolgimento dei parlamenti nazionali nel controllo delle agenzie (ad esempio, il gruppo di controllo parlamentare congiunto su Europol);
2. rileva che i meccanismi atti a garantire la responsabilità delle agenzie sono integrati nei trattati, nei regolamenti istitutivi delle agenzie, nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché nella dichiarazione congiunta e nell'orientamento comune;
3. ritiene che l'orientamento comune sulle agenzie decentrate, che stabilisce principi comuni per l'istituzione e il funzionamento delle agenzie dell'UE, potrebbe essere aggiornato tenendo conto, da un lato, della necessità di disporre di norme comuni che disciplinano le agenzie dell'UE e, dall'altro, delle differenze tra le agenzie in termini di entità del personale, bilancio e responsabilità operativa; ritiene che il processo che porta

a tale aggiornamento debba essere pienamente inclusivo di tutti gli attori pertinenti ed essere intrapreso conformemente ai principi di leale cooperazione e trasparenza;

4. ritiene che, nei confronti del grande pubblico, le agenzie dell'UE debbano rispettare i più elevati standard di trasparenza, facilitando in tal modo il controllo delle loro attività;
5. reputa che la natura di detti meccanismi di controllo potrebbe variare in funzione del ruolo effettivo e dell'impatto operativo dell'agenzia, compresi fattori quali il mandato, il bilancio e l'organico dell'agenzia, nonché la sensibilità politica delle sue attività; ritiene che le agenzie che hanno maggiore competenza operativa, bilanci più ampi e personale più numeroso, debbano essere soggette a meccanismi di vigilanza e di controllo democratici più rigorosi, in particolare qualora siano attive in settori politicamente sensibili; chiede pertanto che si tenga conto di tali fattori nella fase di razionalizzazione dei meccanismi di governance e di responsabilità;
6. ritiene sia fondamentale continuare a migliorare le relazioni tra le agenzie operative dell'UE e gli Stati membri, per contribuire a una maggiore efficienza ed efficacia sia dei lavori delle agenzie che delle politiche nazionali;
7. sottolinea che l'orientamento comune non è sempre stato seguito nell'adozione o nella modifica di atti costitutivi delle agenzie; ritiene pertanto che occorra riflettere su un accordo vincolante sull'istituzione e sul funzionamento delle agenzie;
8. reputa che le attuali norme per le missioni presso le agenzie (tre membri ogni due anni con missioni strettamente limitate alle settimane verdi e alla sede di un'agenzia) siano troppo rigide per poter consentire contatti politici regolari tra il Parlamento e un'agenzia, essendo tali contatti il necessario presupposto per un efficace controllo da parte dell'istituzione; propone che alle commissioni sia concessa maggiore flessibilità per organizzare missioni di controllo e informazione presso le agenzie, in particolare per visitare i luoghi in cui l'agenzia svolge attività operative; propone che almeno un membro di ciascun gruppo politico possa partecipare a tali missioni;
9. ritiene che la cooperazione con il gruppo di controllo parlamentare congiunto su Europol debba essere rafforzata; propone che il copresidente o altri membri pertinenti del gruppo siano invitati, se del caso, a partecipare alle missioni del Parlamento presso Europol e altre agenzie;
10. propone che, dati i problemi incontrati per ottenere informazioni sufficienti, pertinenti e tempestive da parte delle agenzie, il Parlamento abbia, di norma, il diritto di inviare un osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione delle agenzie operative. sottolinea che la presente proposta non esclude il fatto che le agenzie dispongano di risorse di bilancio sufficienti e di personale qualificato per svolgere efficacemente i loro mandati.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

<b>Approvazione</b>	23.1.2019
<b>Esito della votazione finale</b>	+:               54 -:               0 0:               0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in 't Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kshetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Angelika Mlinar, Emilian Pavel, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Wajid Khan, Anthea McIntyre, Mylène Troszczynski

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

<b>54</b>	<b>+</b>
ALDE	Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström
ECR	Daniel Dalton, Innocenzo Leontini, Anthea McIntyre, Monica Macovei, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg
EFDD	Ignazio Corrao
ENF	Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Mylène Troszczynski
GUE/NGL	Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
PPE	Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský
S&D	Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Wajid Khan, Dietmar Köster, Cécile Kshetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Sergei Stanishev
VERTS/ALE	Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

<b>0</b>	<b>-</b>

<b>0</b>	<b>0</b>

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

<b>Approvazione</b>	29.1.2019
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 21 -: 0 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Ashley Fox, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Rainer Wieland
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	John Howarth, Verónica Lope Fontagné, Renate Weber

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

<b>21</b>	<b>+</b>
ALDE	Renate Weber
ECR	Ashley Fox
EFDD	Fabio Massimo Castaldo
ENF	Gerolf Annemans
GUE/NGL	Helmut Scholz, Barbara Spinelli
NI	Kazimierz Michał Ujazdowski
PPE	Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Verónica Lope Fontagné, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Rainer Wieland
S&D	Mercedes Bresso, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Claudia Țapardel

<b>0</b>	<b>-</b>

<b>0</b>	<b>0</b>

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti